

Bolzano n. 1 L.P. 13 gennaio 1992. Art. 3

Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale.

Capo III

Competenze provinciali

Art. 3

Funzioni degli organi provinciali.

1. La Giunta provinciale:

a) approva gli atti di programmazione e di organizzazione nei settori indicati nell'articolo 1, ed emana direttive alle unità sanitarie locali;

b) istituisce corsi di formazione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi sanitari, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali secondo la vigente normativa;

c) autorizza l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e l'esercizio di case di cura, di stabilimenti termali, di ambulatori di terapia fisica, di laboratori di analisi e di radio-diagnostica, e la relativa pubblicità ⁽²⁾;

d) decide i ricorsi in materia sanitaria, fatti salvi quelli attribuiti alla competenza di organi collegiali specifici;

e) dispone la nomina di organi collegiali sanitari di interesse provinciale, demandata dalla vigente normativa al medico provinciale;

f) determina con proprio regolamento e requisiti dei reparti di terapia fisica ed affini, nonché dei bagni all'interno di strutture ricettive;

g) fissa le norme igieniche che devono essere osservate nelle malghe e nei rifugi alpini nella preparazione e somministrazione di pasti tipici nonché nella vendita di prodotti tipici locali ⁽³⁾;

h) disciplina la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni e idoneità in materia di igiene e sanità pubblica, prevedendo anche l'abolizione delle stesse sulla base della normativa comunitaria, dei principi della legislazione nazionale nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ⁽⁴⁾;

i) sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, fissa le tariffe per le certificazioni micologiche richieste nell'esclusivo interesse privato; tali tariffe sono fissate tenuto conto del costo effettivo della prestazione ⁽⁵⁾;

j) determina i programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, tenendo conto delle realtà produttive locali, dell'applicazione delle buone pratiche agricole e zootecniche ed in materia d'igiene, nonché della caratterizzazione delle diverse attività in base ai principi dell'analisi del rischio, della formazione scolastica, tecnico-professionale e dell'esperienza lavorativa. La formazione equipollente già acquisita, anche fuori provincia, è in ogni caso riconosciuta ⁽⁶⁾.

2. L'assessore provinciale competente in materia di sanità, sentito il responsabile del servizio di igiene e sanità dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente:

a) autorizza l'esercizio dei laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione ed il confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale;

b) autorizza l'esercizio di stabilimenti che trattano [latte e prodotti derivati,] sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario ⁽⁷⁾;

c) autorizza l'uso di cisterne e di altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;

d) autorizza l'uso di veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;

e) rilascia le autorizzazioni, i nulla osta, le licenze, i benestare ed i provvedimenti similari, in materia di igiene e sanità, previsti dalla vigente normativa e non espressamente riservati alla competenza della Giunta provinciale.

2-bis. L'assessore provinciale alla sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6, comma 7, rilascia i nulla osta di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ⁽⁸⁾.

2-ter. L'assessore provinciale alla sanità esercita altresì le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 30 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ⁽⁹⁾.

3. L'assessore provinciale competente in materia di sanità può delegare al direttore dell'ufficio affari amministrativi dell'igiene e sanità pubblica l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere c) e d).

4. L'assessore provinciale competente in materia di sanità verifica ed accerta l'attuazione dei programmi e delle direttive della Giunta provinciale, vigila sul funzionamento dei presidi e dei servizi sanitari e sul regolare utilizzo dei mezzi finanziari.

5. Fatti salvi i ricorsi innanzi all'autorità giudiziaria previsti dalla vigente normativa statale, contro le ordinanze applicative di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza. Questa regola si applica anche per le ordinanze paragonabili, emanate in base all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, dal servizio veterinario provinciale ⁽¹⁰⁾.

(2) Lettera modificata dall'art. 5 della L.P. 14 maggio 1992, n. 14.

(3) Lettera prima sostituita dall'art. 27, comma 1 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1 e poi sostituita dall'art. 12, comma 1, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 24, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 10, L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, L.P. 19 luglio 2013, n. 9.

(7) Lettera modificata dall'art. 13, comma 2, lettera a) della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

(8) Comma aggiunto dall'art. 57 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

(9) Comma aggiunto dall'art. 57 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

(10) Comma sostituito dall'art. 26 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.